

[vedi giurisprudenza](#)

Nota a :

Cassazione civile , 14/12/2000, n. 15768

(102) Ancora sul concetto di malattia idonea a interrompere il decorso delle ferie

Riv. it. dir. lav. 2001, 4, 723

Chiara Mancini

Dottore in Giurisprudenza dell'Università di Pisa

La sentenza si segnala per la presa di posizione relativa alla portata delle norme di dettaglio intervenute nella precisazione del concetto di malattia idonea a determinare l'effetto sospensivo delle ferie.

La questione prende le mosse da una sentenza della Corte costituzionale del 1987, la quale, sancendo in via generale il principio per cui la malattia interrompe le ferie, aveva affermato, appunto, che esso "ha bisogno in concreto di una disciplina di dettaglio" e che "vi potrà essere un intervento specifico del legislatore o potrà sopperire il rinvio alla contrattazione collettiva. Sarà una scelta che il legislatore dovrà compiere". L'orientamento così assunto dalla Corte costituzionale apparve già allora alquanto discutibile, in quanto ispirato, più che da ragioni di adeguamento dell'ordinamento a principi costituzionali, dalla necessità di ovviare all'inerzia del legislatore nell'attuare una convenzione OIL in tal senso, dallo stesso ratificata ben sette anni prima (cfr. *Pera, Osservazioni a C. cost. 30 dicembre 1987, n. 616, q. Riv., II, 1988, 300*).

Ma ancora più discutibile è stata la perdurante inerzia del legislatore nell'attuazione delle indicazioni espresse dalla Corte costituzionale nella sopracitata sentenza, la quale ha moltiplicato i già numerosi dubbi interpretativi in materia, frustrando nel contempo lo scopo dell'intervento stesso del giudice costituzionale, di rendere possibile, tramite tale normativa di svolgimento, l'adozione degli accorgimenti necessari a contemperare le esigenze delle opposte parti (datore di lavoro/lavoratore). Lo svolgimento di tale disciplina di dettaglio continua, dunque, a restare affidato alla contrattazione collettiva.

A seguito di tale fondamentale sentenza della Corte costituzionale, anzitutto la giurisprudenza della Corte di cassazione si divise sulla portata da assegnare al principio del generale effetto interruttivo della malattia sulle ferie.

Secondo un primo filone, la malattia insorta durante le ferie ne sospende in ogni caso il decorso, a prescindere da ogni indagine circa la sua compatibilità con l'utilizzazione delle ferie stesse; tale orientamento faceva riferimento ad una nozione di malattia in generale intesa quale incapacità a rendere la prestazione lavorativa (vedi Cass. 8 novembre 1996, n. 9762; Cass. 27 luglio 1996, n. 6808, *FI*, 1996, I, 3732; per la giurisprudenza di merito vedi P. Torino 12 novembre 1996, *GPiem*, 1997, 314).

Per altro orientamento, la malattia ha efficacia sospensiva del decorso delle ferie, salvo quando risulti per sua natura compatibile con la funzione delle ferie di consentire il recupero delle energie psico0fisiche del lavoratore (Cass. 20 dicembre 1995, n. 12998, *OGI*, 1996, 400). Quest'ultimo orientamento è stato recepito dalle Sezioni Unite nella sentenza del 23 febbraio 1998, n. 1947, in cui è stato escluso che l'effetto sospensivo della malattia sulle ferie possa avere valore assoluto, dando rilievo solo a quelli stati morbosi incompatibili con l'essenziale funzione delle ferie.

Del resto, già prima dell'intervento delle Sezioni Unite, la dottrina si era mostrata di questo avviso (vedi *Pera, Osservazioni, cit.; Del Punta, La sospensione del rapporto di lavoro, CommSchl*, 1992, 89). Pertanto, la nozione di malattia che l'interprete deve tener presente in questo caso deve essere, allora, più ristretta di quella che emerge dall'art. 2110 c.c.

Dopo le conclusioni cui è pervenuta per questa via la giurisprudenza, restano da precisare i contorni che, nel quadro generale così descritto, la normativa di dettaglio chiamata in causa dal giudice

costituzionale nella definizione di malattia interruttiva delle ferie, potrà assumere: normativa di dettaglio che, ripetiamo, stante l'inerzia del legislatore, resta affidata alla contrattazione collettiva. In attuazione dell'orientamento prevalente sopra descritto, utili elementi di valutazione potranno essere sia la natura della malattia, sia la prevista durata della stessa: dal primo punto di vista si potrà tener conto anzitutto del tipo di prestazioni terapeutiche impartite al lavoratore; dal secondo punto di vista, sembra accettabile una limitazione dell'incidenza sospensiva alle sole malattie che si siano protratte per almeno 3 giorni, come del resto richiesto anche dall'INPS nella circolare n. 11 del 9 gennaio 1991, *DPL*, 1991, 545.

E proprio nel caso di cui alla sentenza in commento, la Corte di cassazione è chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di una clausola contrattuale che specifica il concetto di malattia idonea ad interrompere le ferie (nella specie, dettata dal contratto collettivo del settore del vetro). Nel rendere tale giudizio la Suprema Corte non fa altro che dare attuazione ai principi di origine esclusivamente giurisprudenziale sopra descritti, unico metro valutativo a disposizione, ritenendo alla luce degli stessi che sia illegittima la norma che condiziona l'effetto sospensivo delle ferie alla durata della malattia superiore ai 14 giorni, in quanto frustra nella sostanza la fondamentale funzione delle ferie di consentire il recupero psichico0fisico del lavoratore.

Ugualmente illegittime sono quelle norme che pongono come condizione della sospensione feriale l'avvenuto ricovero ospedaliero: in questo senso si è espressa larga parte della giurisprudenza (T. Firenze 6 giugno 1991, *q. Riv.*, 1992, II, 595; Cass. 3 agosto 1999, n. 8408; Cass. 19 febbraio 1998, n. 1741).

Gli spazi a disposizione dell'autonomia collettiva sono delimitati, dunque, unicamente dalla necessità di non eccedere rispetto alla finalità della pronuncia della Corte costituzionale, che ha affidato alle diverse fonti la sola attuazione del principio enunciato, escludendo la possibilità che questo venga completamente frustrato: alla luce di questo unico criterio0guida, la Corte di Cassazione ha precisato il concetto di malattia idonea a interrompere le ferie; e sembra probabile che dovrà continuare a farlo in attesa, ancora, dell'intervento del legislatore.